



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE UMANE, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 13.12.2021

OGGETTO: Art. 67 del CCNL – Enti Locali – del 21 maggio 2018 – Costituzione “Fondo delle risorse decentrate 2020” .

N° Ord	<i>TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI</i>	DATA	
1	SINDACO	on-line	
2	SEGRETARIO GENERALE	on-line	
2	ALBO PRETORIO ON LINE	on-line	
3	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	on-line	
4	OO. SS. - R.S.U. - P.O	on-line	

Assunto Impegni n°

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n°

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DELLA ICDIREZIONE

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";

Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;

La modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018, come di seguito precisato in dettaglio:

- Art. 67, comma 1 - importo unico consolidato A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
- Art. 67, comma 2 - risorse stabili Oltre a comprendere l'importo unico consolidato di cui al comma 1, sono quelle risorse avente carattere di certezza, stabilità e continuità e possono essere incluse o escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del DL 75/2017. Hanno natura obbligatoria e, come tali, sono acquisite al fondo anche per il futuro;
- Art. 67, comma 3 - risorse variabili sono integrate annualmente in modo discrezionale da parte dall'amministrazione con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità con le caratteristiche di inclusione o esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii.;

Atteso che:

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che “la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all’art. 23, comma 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- il D.M. del 17.03.2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, ha stabilito che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l’informazione prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Richiamato l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Che, anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

Vista la certificazione dell'Organo di Revisione in data 13.07.2018 con la quale il Collegio ha certificato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs 25 maggio 2017, n. 75, l'importo delle risorse stabili del fondo nell'importo di € 487.554,79;

Vista la determinazione del Responsabile della I Direzione n. 70 del 12.06.2020;

Visto il parere Corte dei Conti Campania 23/2021/PAR del 22.02.2021 con il quale si chiarisce che, ai sensi del combinato disposto dell'art dell'art. 23, comma 2, del D. L.gs n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, negli enti il cui numero di dipendenti dovesse diminuire rispetto all'anno 2016 non è possibile, nella quantificazione del fondo, scendere al di sotto del valore-soglia del trattamento accessorio del 2016;

Appurato che il Comune di Castelvetro trovasi nell'ipotesi sopradescritta ossia nel caso di una diminuzione del numero di dipendenti rispetto all'anno 2016;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5 del 15.02.2019, con cui è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Ente;

Dato atto che il fondo 2020 è costituito da risorse stabili in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 67, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 che statuisce che per gli enti in dissesto finanziario le risorse variabili non possono essere stanziare, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c), previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni;

Dato atto che nel fondo 2020, sempre in ossequio ai vincoli imposti dalle norme che disciplinano la gestione economico-finanziaria degli enti in dissesto, non sono riportate economie derivanti dalla gestione inerente la contrattazione decentrata integrativa degli anni precedenti;

Che la quantificazione del "Fondo risorse decentrate 2020 risulta essere la seguente:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2020: € 343.058,53

- Risorse variabili utilizzabili nel 2020 : € 0,00

TOTALE FONDO 2020 € 343.058,53

Dato atto che il Fondo de quo è al netto dell'importo individuato per le Posizioni organizzative pari ad € 131.989,84;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo de quo sarà richiesta la certificazione degli oneri al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n°174/2012;

Visti:

- il D.Lgs n° 165/2001;
- il D.Lgs n°267/2000;
- l'art. 67 del CCNL Enti Locali 21.5.2018;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;

Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21.05.2018, il "Fondo delle risorse decentrate 2020" nelle seguenti risultanze finali:

- Risorse stabili utilizzabili nel 2020: € 343.058,53
- Risorse variabili utilizzabili nel 2020 : € 0,00
- TOTALE FONDO 2020 € 343.058,53;

Di dare atto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2020, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali;

Di attestare che il finanziamento relativo al "Fondo delle risorse decentrate 2020" del Comune di Castelvetro trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2020 relativi alla spesa per il personale;

Di dare atto che la presente determinazione modifica ed integra la determinazione del Responsabile della I Direzione n. 70 del 12.06.2020;

Di trasmettere la presente determinazione al Collegio dei Revisori dell'Ente per la certificazione degli oneri ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., alle RSU aziendali, al Presidente della delegazione Trattante, nonché ai Responsabili di Direzione;

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", nella sezione "Personale", sottosezione "Contrattazione Integrativa".

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 13.12.2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, _____